

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **600/1988** (ECLI:IT:COST:1988:600)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE**

Presidente: **SAJA** - Redattore: - Relatore: **CASAVOLA**

Camera di Consiglio del **20/04/1988**; Decisione del **12/05/1988**

Deposito del **31/05/1988**; Pubblicazione in G. U. **08/06/1988**

Norme impugnate:

Massime: **9163**

Atti decisi:

N. 600

ORDINANZA 12-31 MAGGIO 1988

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge 18 dicembre 1970, n. 1138 ("Nuove norme in materia di enfiteusi"), così come modificato dall'art. 1 della legge 14 giugno 1974, n. 270 ("Norme in materia di enfiteusi"), promosso con ordinanza emessa il 6 marzo 1985 dal Tribunale di Brindisi nei procedimenti civili riuniti vertenti tra Carissimo Rosa e Elia Martino ed altri, iscritta al n. 473 del registro ordinanze 1985 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 293- bis dell'anno 1985;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 20 aprile 1988 il Giudice relatore Francesco Paolo Casavola;

Ritenuto che il Tribunale di Brindisi, nel corso di più procedimenti, riuniti per connessione, per la determinazione del capitale di affrancazione, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge 18 dicembre 1970, n. 1138, così come modificato dall'art. 1 della legge n. 270 del 1974, in riferimento agli artt. 3, 42, terzo comma, e 44 della Costituzione;

che, secondo il Tribunale di Brindisi, la norma impugnata equipara irrazionalmente le affrancazioni succedutesi nel tempo, senza tener conto, neppure nei limiti di una ragionevole approssimazione, dei mutamenti dei valori monetari nel frattempo verificatisi e della realtà economica dei terreni oggetto di affrancazione, in contrasto con il principio, affermato da questa Corte con sentenza n. 145 del 1973, del necessario riferimento al valore attuale del fondo nella determinazione del capitale di affrancazione;

che il Presidente del Consiglio dei ministri, intervenuto, ha chiesto che le questioni siano dichiarate infondate;

Considerato che questa Corte con sentenza n. 406 del 1988 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 14 giugno 1974, n. 270 ("Norme in materia di enfiteusi"), "nella parte in cui non prevede che il valore di riferimento da esso prescelto per la determinazione del canone enfiteutico sia periodicamente aggiornato mediante l'applicazione di coefficienti di maggiorazione idonei a mantenerne adeguata, con una ragionevole approssimazione, la corrispondenza con la effettiva realtà economica";

che, pertanto, in conseguenza di detta sentenza, la questione si deve ritenere manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge 18 dicembre 1970, n. 1138 ("Nuove norme in materia di enfiteusi"), così come modificato dall'art. 1 della legge 14 giugno 1974, n. 270 ("Norme in materia di enfiteusi"), in riferimento agli artt. 3, 42, terzo comma, e 44 della Costituzione, sollevata dal Tribunale di Brindisi con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 maggio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CASAVOLA

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 31 maggio 1988.

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.